ALKEMY S.P.A. REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO

Articolo 1

- Definizioni -

Alkemy o la Società: indica Alkemy S.p.A.

Azioni: indica le azioni ordinarie Alkemy.

Azionisti: indica gli azionisti di Alkemy.

Data di Inizio delle Negoziazioni: indica il primo giorno di negoziazione delle Azioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Diritto Reale Legittimante: indica la piena proprietà con diritto di voto, la nuda proprietà con diritto di voto e l'usufrutto con diritto di voto sulle Azioni.

Elenco: indica l'apposito elenco in cui sono iscritti, a loro richiesta, i titolari del Diritto Reale Legittimante che hanno chiesto la maggiorazione del voto, istituito ai sensi dell'articolo 127-*quinquies* del TUF, dell'articolo 143-*quater* del Regolamento Emittenti e dell'articolo 14 dello Statuto.

Incaricato: indica il soggetto incaricato dalla Società della gestione dell'Elenco ai sensi dell'articolo 14, comma 4, dello Statuto.

Intermediario: indica un soggetto abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrate le Azioni e i relativi trasferimenti, così come definito all'articolo 2, lettera m) del Provvedimento Congiunto.

Periodo di Vesting AIM Italia: indica il periodo di possesso continuativo delle Azioni intercorrente tra la data di inizio delle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (*i.e.* il 5 dicembre 2017) e la data di iscrizione nell'Elenco.

Prima Comunicazione: indica la comunicazione ad Alkemy attestante la legittimazione all'iscrizione nell'Elenco di cui all'articolo 44, comma 2, del Provvedimento Congiunto.

Record Date: indica la data di legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto prevista dalla disciplina, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, che, alla data del presente regolamento, coincide con il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, ai sensi dell'articolo 83-sexies, comma 2, del TUF.

Provvedimento Congiunto: indica il provvedimento unico sul *post-trading* recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 13 agosto 2018, come successivamente modificato e integrato.

Regolamento Emittenti: indica il regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, concernente la disciplina degli emittenti, come successivamente modificato e integrato.

Seconda Comunicazione: indica la comunicazione ad Alkemy attestante la titolarità del Diritto Reale Legittimante ai fini del conseguimento della maggiorazione del voto, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Provvedimento Congiunto.

Statuto: indica lo statuto di Alkemy in vigore dalla Data di Inizio delle Negoziazioni, come successivamente modificato e integrato.

TUF: indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

Articolo 2

- Premessa -

In data 2 ottobre 2019, il Consiglio di Amministrazione: (i) ha adottato il presente regolamento, allo scopo di disciplinare le modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell'Elenco nel rispetto della normativa applicabile, dello Statuto e delle prassi di mercato in modo da assicurare il tempestivo scambio di informazioni tra gli Azionisti, la Società e gli Intermediari; e (ii) ha nominato l'Incaricato della gestione dell'Elenco.

Articolo 3

-Iscrizione nell'Elenco e conseguimento del voto maggiorato -

3.1 Presentazione della richiesta d'iscrizione

Il soggetto titolare del Diritto Reale Legittimante che intenda beneficiare della maggiorazione del diritto di voto (il "Richiedente") deve presentare alla Società, per il tramite dell'Intermediario presso il quale sono registrate le Azioni, un'apposita richiesta di iscrizione nell'Elenco, specificando il numero di Azioni che intende iscrivere nell'Elenco. Nel caso in cui il Richiedente sia un soggetto diverso da persone fisiche, lo stesso deve precisare nella richiesta se sia sottoposto a controllo diretto e/o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale soggetto controllante (e/o della relativa catena di controllo)¹.

Unitamente alla richiesta di iscrizione, l'Intermediario trasmette tramite posta elettronica certificata agli indirizzi <u>alkemy@pec.it</u> ed <u>emittenti@pec.spafid.it</u> la Prima Comunicazione, attestante la titolarità del Diritto Reale Legittimante in relazione alle Azioni per le quali viene richiesta l'iscrizione nell'Elenco. Il modulo per la richiesta d'iscrizione nell'Elenco è pubblicato sul sito internet della Società (www.akemy.com).

Non saranno accettate richieste di iscrizione nell'Elenco pervenute direttamente dagli Azionisti o con modalità diverse rispetto a quella sopra indicata.

I titolari del Diritto Reale Legittimante che abbiano acquisito tale titolarità precedentemente alla data di iscrizione nell'Elenco e che intendano avvalersi del Periodo di Vesting AIM Italia devono presentare richiesta alla Società (tramite posta elettronica certificata, agli indirizzi alkemy@pec.it ed emittenti@pec.spafid.it) allegando alla richiesta apposita comunicazione rilasciata dall'Intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente attestante la titolarità del Diritto Reale Legittimante per il Periodo di Vesting AIM Italia.

3.2 Iscrizione nell'Elenco

Fermo restando quanto previsto nel paragrafo 14.14 dello Statuto, la Società - ricevuta la regolare richiesta di iscrizione nell'Elenco e verificata la completezza della documentazione nonché la legittimazione alla richiesta - procede all'iscrizione

¹ Ai fini del presente regolamento la nozione di controllo, che si estende sia a persone giuridiche che a persone fisiche, è quella prevista dall'articolo 93 del TUF ("*Definizione di controllo*"):

[&]quot;1. Nella presente parte sono considerate imprese controllate, oltre a quelle indicate nell'articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile, anche: a) le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole; b) le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.

^{2.} Ai fini del comma 1 si considerano anche i diritti spettanti a società controllate o esercitati per il tramite di fiduciari o di interposte persone; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi".

nell'Elenco entro il 5° (quinto) giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la *Record Date*.

Ai fini della verifica della legittimità della richiesta, l'iscrizione potrà essere condizionata al ricevimento di ulteriori informazioni o documentazione, che la Società richiederà, anche per il tramite dell'Intermediario, al Richiedente.

La Società notifica all'Intermediario – senza indugio e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco – i) l'avvenuta iscrizione, restituendo all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Intermediario copia della Prima Comunicazione completata con la data di iscrizione nell'Elenco, ovvero ii) il rifiuto dell'iscrizione, restituendo all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Intermediario copia della Prima Comunicazione completata con le motivazioni del rifiuto di iscrizione.

3.3 Consequimento del voto maggiorato

Ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto, ai fini della maturazione del periodo di possesso continuativo necessario per la maggiorazione del voto, si applica la seguente disciplina: (i) a ciascuna Azione, appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'Elenco (il "Periodo Rilevante"), sono attribuiti n. 2 (due) voti; e (ii) relativamente alle Azioni appartenute al medesimo soggetto nel Periodo di Vesting AIM Italia, ai fini del decorso del Periodo Rilevante è computato anche il possesso maturato anteriormente alla data di iscrizione nell'Elenco.

Al fine del conseguimento del voto maggiorato, il soggetto iscritto nell'Elenco, decorso il Periodo Rilevante, deve richiedere all'Intermediario presso il quale sono registrate le Azioni di effettuare la Seconda Comunicazione.

L'Intermediario trasmette la Seconda Comunicazione alla Società, tramite posta elettronica certificata, agli indirizzi alkemy@pec.it ed emittenti@pec.spafid.it.

La Società, ricevuta la suddetta Seconda Comunicazione, verifica la legittimazione al conseguimento della maggiorazione del voto e: i) in caso affermativo, notifica all'Intermediario ai sensi dell'articolo 44, comma 5, del Provvedimento Congiunto – senza indugio, e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco – l'avvenuto conseguimento della maggiorazione, restituendo all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Intermediario copia della Seconda Comunicazione integrata con la data di conseguimento del voto maggiorato ovvero ii) in caso negativo, comunica all'Intermediario, senza indugio, il mancato conseguimento della maggiorazione, restituendo all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Intermediario copia della Seconda Comunicazione esplicitando le motivazioni del diniego.

Ai fini dell'accertamento del conseguimento della maggiorazione del voto, la Società effettua l'aggiornamento dell'Elenco entro il quinto giorno di mercato aperto

dalla fine di ciascun mese di calendario ed in ogni caso entro la *Record Date*. La maggiorazione del voto ha effetto:

- (i) dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello del decorso del Periodo Rilevante dall'iscrizione nell'Elenco, sempre che la Seconda Comunicazione pervenga alla Società entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello del decorso del Periodo Rilevante dall'iscrizione nell'Elenco; ovvero
- (ii) qualora la Seconda Comunicazione medesima pervenga alla Società successivamente al termine di cui all'alinea precedente, dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui la Seconda Comunicazione sia pervenuta alla Società;
- (iii) ai fini della partecipazione all'Assemblea della Società e in deroga a quanto precede, dalla *Record Date* a condizione che entro tale data sia pervenuta alla Società la Seconda Comunicazione.

Sebbene anteriormente ricevute, le richieste all'Intermediario presso il quale sono registrate le Azioni di effettuare la Seconda Comunicazione produrranno effetto solo con l'intervenuto aggiornamento dell'Elenco da parte della Società.

3.4 Possesso anteriore alla Data di Ammissione a Quotazione

In ogni caso, anche in deroga alla periodicità di cui ai precedenti commi, ove un Azionista dovesse richiedere l'iscrizione nell'Elenco in ragione del computo del Periodo di Vesting AIM Italia, l'iscrizione nell'Elenco da parte della Società dovrà avvenire nella stessa data della richiesta di iscrizione da parte dell'Azionista e produrrà immediatamente effetto.

La maggiorazione del voto relativamente alle Azioni possedute nel Periodo di Vesting AIM Italia si intenderà maturata, subordinatamente all'avvenuta decorrenza dei ventiquattro mesi di cui al precedente paragrafo 3.3., a partire dalla Data di Inizio delle Negoziazioni.

Articolo 4

- Cancellazione dall'Elenco -

La Società procede alla cancellazione (totale o parziale, a seconda dei casi) dall'Elenco nei casi e alle condizioni di perdita del diritto di voto maggiorato previsti al successivo articolo 5:

(i) su comunicazione dell'interessato o dell'Intermediario comprovante la rinuncia dell'interessato o il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto; (ii) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto.

La maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle Azioni per le quali sia stata rinunciata, o persa in altro modo, con una nuova iscrizione nell'Elenco e il decorso integrale del Periodo Rilevante, salvo quanto previsto al successivo articolo 7.

4.1 Comunicazione di rinuncia

Il soggetto che sia iscritto nell'Elenco ha diritto di chiedere in ogni tempo – mediante comunicazione scritta alla Società – la cancellazione (totale o parziale) da tale Elenco con conseguente automatica perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato, ove maturato, o del diritto di acquisirlo, con riferimento alle Azioni per cui è stata chiesta la cancellazione dall'Elenco.

La richiesta deve essere presentata tramite l'Intermediario presso il quale sono registrate le Azioni. L'Intermediario trasmette, tramite posta elettronica certificata agli indirizzi alkemy@pec.it ed emittenti@pec.spafid.it, la comunicazione di revoca totale o parziale ai sensi all'articolo 44, comma 6, del Provvedimento Congiunto, specificando, ove possibile, i riferimenti della/e Comunicazione/i originaria/e di iscrizione. La Società, ricevuta la richiesta, procede all'aggiornamento dell'Elenco. Qualora manchi l'indicazione della/e Comunicazione/i originaria/e di iscrizione, la Società, in presenza di successive iscrizioni in ordine temporale, cancella dall'Elenco le Azioni iscritte con data più recente, ai sensi dello stesso articolo 44, comma 6, del Provvedimento Congiunto.

La Società notifica – senza indugio e comunque non oltre la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco – al competente Intermediario tramite posta elettronica certificata la cancellazione (totale o parziale) da tale Elenco con riferimento alle Azioni per cui è stata chiesta la cancellazione.

4.2 Comunicazione di perdita del diritto

Il titolare del Diritto Reale Legittimante iscritto nell'Elenco è tenuto a comunicare senza indugio alla Società ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto, ivi inclusa la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo nei casi previsti al successivo articolo 5.

Nel caso di trasferimento totale o parziale di Azioni interessate dalla Comunicazione, ovvero di costituzione/modifica/estinzione di vincoli sulle predette Azioni, l'Intermediario deve darne notizia alla Società, attraverso una comunicazione ai sensi dell'articolo 44, commi 6 e 9, del Provvedimento Congiunto che indichi altresì la causale specifica e, laddove disponibile, il numero della/e Comunicazione/i originaria/e.

Negli altri casi, la comunicazione alla Società, con la relativa motivazione, deve essere effettuata senza indugio dall'interessato.

La comunicazione alla Società è trasmessa tramite posta elettronica certificata agli indirizzi alkemy@pec.it ed emittenti@pec.spafid.it.

La Società, ricevuta la comunicazione, procede all'aggiornamento dell'Elenco. Qualora manchi l'indicazione della/e Comunicazione/i originaria/e di iscrizione, la Società, in presenza di successive iscrizioni in ordine temporale, cancella dall'Elenco le Azioni iscritte con data più recente, ai sensi dello stesso articolo 44, comma 6, del Provvedimento Congiunto.

La Società notifica – senza indugio e comunque non oltre la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco – al competente Intermediario della cancellazione dall'Elenco o, a seconda dei casi, della perdita della maggiorazione del voto, per cause diverse dalla cessione delle Azioni, tramite posta elettronica certificata, esplicitando la relativa motivazione.

4.3 Cancellazione d'ufficio

La Società, ove abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto, ne dà segnalazione – senza indugio e comunque non oltre la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco – al competente Intermediario, tramite posta elettronica certificata, esplicitando la relativa motivazione.

Articolo 5

- Casi di perdita del diritto -

Salvo quanto previsto al successivo articolo 6, la maggiorazione del diritto di voto viene meno:

(i) con riferimento alle Azioni oggetto di cessione a titolo oneroso o gratuito che comporti la perdita del Diritto Reale Legittimante, restando inteso che a tali fini per "cessione" si intendono anche le operazioni di costituzione o alienazione di diritti parziali sulle Azioni, quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte del soggetto in questione, così come la perdita del diritto di voto anche in assenza di vicende traslative;

- (ii) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono Azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del TUF, anche ove la perdita del controllo sia determinata da operazioni di costituzione o alienazione di diritti parziali su tali partecipazioni di controllo;
- (iii) in caso di rinuncia del titolare.

Salvo quanto previsto nell'allinea seguente, la perdita del diritto di voto maggiorato comporta la cancellazione del soggetto dall'Elenco.

Qualora la perdita del diritto di voto avvenga per effetto della costituzione o alienazione di diritti parziali sulle Azioni o sulla partecipazione di controllo ai sensi dei precedenti punti (i) e (ii), la Società effettua l'aggiornamento dell'Elenco, specificando la perdita del diritto di voto maggiorato ovvero l'interruzione del Periodo Rilevante, nonché la natura del diritto parziale.

Articolo 6

- Mantenimento o estensione della maggiorazione -

6.1 Modificazioni soggettive della titolarità

Il diritto di voto maggiorato, ovvero, ove non ancora maturato, la stessa anzianità d'iscrizione del dante causa, compreso il Periodo di Vesting AIM Italia:

- sono conservati (i) in caso di successione per causa di morte a favore dell'erede e/o del legatario, (ii) in caso di fusione e scissione del titolare delle Azioni, (iii) in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.

Nelle ipotesi di successione per causa di morte, fusione o scissione del titolare del conto dove sono registrate le Azioni, ove queste ipotesi siano notificate all'Intermediario, l'Intermediario comunica alla Società tali eventi per gli adempimenti consequenti.

6.2 Vicende delle azioni

Il diritto di voto maggiorato, ovvero, ove non ancora maturato, la stessa anzianità d'iscrizione al momento, rispettivamente, dell'emissione o dell'assegnazione, compreso il Periodo di Vesting AIM Italia:

- si estende proporzionalmente alle Azioni di nuova emissione spettanti al titolare in caso di aumento di capitale gratuito o mediante nuovi conferimenti;
- si estende alle Azioni assegnate in cambio di quelle a cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto.

Troveranno applicazione, per quanto applicabili, i precedente paragrafi 3.1 e 3.2, fermo restando che le nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione di voto: (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di titolarità del Diritto Reale Legittimante; (ii) per le Azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco (ovvero dalla data di computazione della precedente titolarità del Diritto Reale Legittimante ai sensi dei paragrafi 14.1.1 e 14.1.2(b) dello Statuto).

6.3 Comunicazioni e verifiche della Società

Le comunicazioni devono essere trasmesse alla Società tramite posta elettronica certificata agli indirizzi alkemy@pec.it ed emittenti@pec.spafid.it.

La Società verifica la legittimazione della richiesta, che potrà essere condizionata al ricevimento di ulteriori informazioni o documentazione e ne dà comunicazione al richiedente e/o all'Intermediario.

Articolo 7

-Riconseguimento della maggiorazione -

Qualora un soggetto iscritto nell'Elenco, in un momento successivo a quello della perdita del diritto di voto maggiorato per effetto della costituzione o alienazione di diritti parziali sulle Azioni o sulla partecipazione di controllo ai sensi del precedente articolo 5, punti (i) e (ii), riacquisti – con riferimento alle medesime Azioni o partecipazione di controllo – il diritto di voto convenzionalmente ovvero per il venir meno del diritto parziale, richiede all'Intermediario presso il quale sono registrate le Azioni di effettuare la Seconda Comunicazione. La Società, verificata la completezza della documentazione nonché la legittimazione alla richiesta, effettua l'aggiornamento dell'Elenco entro i termini di cui al precedente articolo 3.3, punti (i), (ii) e (iii).

Articolo 8

- Elenco -

La Società istituisce e tiene presso la sede sociale l'Elenco, cui devono iscriversi i titolari del Diritto Reale Legittimante che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto.

All'Elenco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci ed ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle in-

formazioni ed il diritto di ispezione dei soci. I soci possono richiedere copia delle relative annotazioni nell'Elenco a proprie spese.

L'Elenco contiene almeno le informazioni di cui all'articolo 143-quater del Regolamento Emittenti.

Articolo 9

- Modifiche e integrazioni del Regolamento -

Le eventuali modifiche e/o integrazioni del presente regolamento dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione, fatte salve le modifiche scaturenti da variazioni delle norme di legge o regolamentari, che potranno essere apportate a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dall'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, che ne dovranno dare informativa al Consiglio di Amministrazione nel corso della prima riunione successiva.

Il regolamento, dopo ogni modifica o integrazione, è pubblicato sul sito internet della Società (www.alkemy.com).

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, troverà applicazione la disciplina statutaria e di legge *pro tempore* vigente.